

REVOCA DELLA RIVALUTAZIONE/RIALLINEAMENTO/AFFRANCAMENTO EX ART. 110, D.L. 104/2020: DEFINITI MODALITÀ E TERMINI

Provvedimento Direttore Agenzia n. 370046/2022

- ✓ Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in commento, definisce le modalità e i termini per l'esercizio della facoltà di revoca della rivalutazione, del riallineamento e dell'affrancamento previsti dall'art. 110 del D.L. 104/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020).
- ✓ Detta facoltà spetta ai soggetti che alla data del 29 settembre 2022 – data di pubblicazione del provvedimento – hanno perfezionato l'opzione per i regimi di cui al citato art. 110 (regime della rivalutazione, del riallineamento e dell'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta), indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive dovute (ex art. 110, co. 6). Alla luce dei chiarimenti resi con la C.M. n. 6/E del 1° marzo 2022 e con la risposta a interpello n. 443/2022, si tratta dei soggetti che hanno correttamente indicato l'esercizio dell'opzione nel quadro RQ del Modello Redditi 2021, anche tramite dichiarazione integrativa presentata entro la predetta data, a prescindere dal versamento delle imposte sostitutive dovute. La revoca può riguardare uno o più dei citati regimi e può essere anche parziale, ovvero riguardare solamente talune attività. Viene inoltre individuato il soggetto titolato ad esercitare la revoca nel caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimento d'azienda).
- ✓ La revoca può essere esercitata, a scelta del contribuente, con riferimento alle singole attività che sono state rivalutate/riallineate ex art. 110 – non essendo limitata, dunque, ai marchi e all'avviamento la cui deduzione era stata oggetto di allungamento da 18 a 50 anni – e deve riguardare l'intero importo rivalutato/riallineato.
- ✓ Con l'esercizio della revoca vengono meno sin dall'origine gli effetti della rivalutazione/riallineamento, con la conseguenza che (i) i beni assumono, ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze nonché ai fini della quota di ammortamento fiscalmente deducibile, il costo fiscalmente riconosciuto che avevano prima dell'adesione ai citati regimi, e (ii) viene meno il vincolo di sospensione d'imposta sulle riserve di patrimonio netto.
- ✓ Per esercitare la revoca occorre presentare una dichiarazione integrativa per l'annualità 2020 (Modello Redditi 2021) entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, ovvero entro il prossimo 28 novembre, secondo le istruzioni riportate nell'art. 7 del citato provvedimento, con indicazione nella colonna 3 del rigo RX33 dell'imposta sostitutiva a credito per effetto della revoca. Il credito può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione. La facoltà di revoca viene infine estesa anche ai soggetti del settore alberghiero/termale che possono in questo modo revocare la rivalutazione a pagamento per aderire a quella gratuita loro dedicata.

